



**A cura del Comitato NO MES**

Febbraio 2020



---

## Fermare il MES per aprire la strada a un'altra Europa

---

Entro il prossimo mese di aprile, secondo il calendario dell'Eurogruppo, la riforma del MES dovrà essere approvata dagli Stati membri dell'Eurozona e poi ratificata dai Parlamenti nazionali.

Il **MES (Meccanismo Europeo di stabilità)** è attivo dal luglio 2012 come Fondo salva-Stati, ed è l'evoluzione di precedenti meccanismi, il FESF (Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria) e il MESF (Meccanismo Europeo di stabilità finanziaria), pensati, con l'insorgere della crisi finanziaria globale del 2008, come strumenti per tutelare l'Unione monetaria dall'effetto domino di crisi occorse a singoli Paesi.

Fa parte del medesimo processo che ha visto, sempre nel 2012, l'approvazione del Fiscal Compact, che il nostro Paese ha di fatto inserito, all'unanimità, addirittura in Costituzione, introducendo il principio del pareggio di bilancio nell'articolo 81.

Il MES è già intervenuto nelle crisi finanziarie di Irlanda, Portogallo, Cipro e, naturalmente, Grecia, dove ha messo in campo la più grande lezione di pedagogia "austeritaria" sinora realizzata. **L'essenza del MES sta, infatti, nella "condizionalità" dei suoi interventi:** se un Paese ne richiede l'aiuto, deve sottoscrivere un Memorandum, ovvero una serie di "riforme" sotto il segno della riduzione del costo del lavoro, dei tagli alla spesa pubblica e delle privatizzazioni.

La riforma del MES va nella direzione di un'estensione del suo ruolo, tanto in merito alle richieste di aiuto degli Stati, quanto in merito al sistema bancario.

## Perché diciamo NO alla riforma del MES

Il primo motivo è legato alla stessa essenza del MES che, con la riforma, viene ancor più accentuata. In Europa il compito spettante normalmente ad una banca centrale (fungere da prestatrice di ultima istanza e garantire illimitatamente i titoli dei Paesi membri) è stato “appaltato” al MES, ovvero ad un **organismo intergovernativo a guida tecnocratica**, che agisce con i poteri di una banca centrale, ma con la previsione di pesanti condizionalità per chi ne richiedesse l'intervento.

Il secondo motivo, conseguente al primo, è che il MES polarizzerebbe ancor di più la distinzione fra Paesi “virtuosi” e “non virtuosi” in merito alla sostenibilità del debito pubblico, prevedendo, nelle richieste di aiuto finanziario, una semplice “lettera d'intenti” per i primi, mentre i secondi sarebbero costretti a sottoscrivere un Memorandum e ad applicare pesanti misure d'austerità.

Il terzo motivo è che siamo di fronte a un ulteriore passaggio verso un'Unione Europea oligarchica e tecnocratica, fondata sulla gabbia del debito pubblico e dell'austerità, che **metterà gli Stati ancor più al guinzaglio dei mercati finanziari**, senza organismi soggetti a controllo democratico che possano fungere da scudo di protezione di fronte agli assalti della speculazione.

## Abbiamo bisogno di un'altra Europa

Fermare la riforma del MES significa mettere i bastoni tra le ruote del “pilota automatico” che, dal Trattato di Maastricht ad oggi, ha posto la regia degli interessi dei grandi capitali finanziari sulle scelte economiche, sociali ed ecologiche di ogni Paese dell'Unione Europea.

Fermare la riforma del MES significa contrastare attivamente il processo di trasformazione oligarchica e tecno-

cratica delle istituzioni pubbliche europee, riaprendo la discussione sulla necessità di istituzioni democratiche a livello sovranazionale.

Fermare la riforma del MES significa aprire la strada alla possibilità di un'altra Europa, che metta al centro non i profitti delle multinazionali, ma i diritti fondamentali delle persone, le esigenze sociali ed ecologiche delle collettività.



---

## Tutto ciò che c'è da sapere sul MES

---

### Che cosa è il MES

Il Meccanismo Europeo di Stabilità è stato istituito nell'ottobre 2012 al culmine della crisi economica che ha compromesso seriamente la crescita economica e la stabilità finanziaria e ha provocato un grave deterioramento delle posizioni del disavanzo e del debito degli Stati membri.

**Il MES fa parte della strategia della UE intesa a garantire la stabilità finanziaria nella zona euro.** Fornisce assistenza ai Paesi della zona euro che si trovano di fronte o rischiano di dover affrontare difficoltà finanziarie e prosegue l'opera del suo predecessore, il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF), istituito nel 2010, che, ai sensi del Regolamento del Consiglio 407 del 11 maggio 2010 avrebbe consentito all'Unione di rispondere in maniera coordinata, rapida ed efficace a difficoltà gravi in un determinato Stato membro e la sua attivazione sarebbe avvenuta nel contesto di un sostegno congiunto UE/Fondo Monetario Internazionale (FMI), in collegamento con la Banca Centrale Europea (BCE), formalizzando l'intervento della troika nell'economia degli Stati.

**I Paesi della zona euro hanno firmato il trattato intergovernativo che ha istituito il MES il 2 febbraio 2012.**

I Trattati europei codificano il principio del non salvataggio finanziario, per cui

l'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi

Stato membro (art. 125 Trattato sul funzionamento UE).

Anche nel Trattato di Maastricht nessuna possibilità di intervento è stata prevista per gli Stati partecipanti all'Eurozona, e dunque mancava una base legale a fondamento dell'assistenza finanziaria. Anche per questo il Fondo Monetario Internazionale è stato coinvolto nella definizione delle condizionalità cui si sono vincolati i prestiti accordati dalle prime istituzioni create per fronteggiare l'ultima crisi economica e finanziaria: il Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria e il FESF. La lacuna è stata colmata successivamente con una decisione del Consiglio Europeo che ha promosso una modifica dei Trattati, prevedendo l'istituzione di

un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme”, la cui assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo “sarà soggetta a una rigorosa condizionalità” (art. 136 Trattato sul funzionamento UE).

**Il Meccanismo Europeo di Stabilità è stato istituito con un accordo intergovernativo, ed è pertanto rimasto formalmente fuori dal diritto europeo.** Inaugurato alla fine dell'anno 2012, il MES è un'organizzazione intergovernativa regolata dal diritto pubblico internazionale, con sede in Lussemburgo. Il suo organo principale è il Consiglio dei governatori, composto dai Ministri delle Finanze dei Paesi membri, tra i quali viene eletto il Presidente: di norma il Presidente dell'Eurogruppo (art. 5), l'organismo che riunisce i Ministri delle Finanze dell'Eurozona. Vi sono poi un Consiglio di amministrazione, incaricato di eseguire le decisioni adottate dal Consiglio dei governatori (art. 6), e un Direttore generale, che presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e



opera come rappresentante legale del MES (art. 7). **Il MES può emettere strumenti di debito per finanziare prestiti** e altre forme di assistenza finanziaria nei Paesi della zona euro.

Il MES è autorizzato a:

- concedere prestiti nell'ambito di un programma di aggiustamento macro-economico;
- acquistare titoli di debito sui mercati finanziari primari e secondari;
- fornire assistenza finanziaria sotto forma di linee di credito;
- finanziare la ricapitalizzazione di istituzioni finanziarie tramite prestiti ai governi dei suoi Stati membri.

**Sei sono le forme di assistenza finanziaria condizionata che possono essere accordate dal MES**, e tra queste solo una ha carattere preventivo: la “assistenza finanziaria precauzionale”, possibile sotto forma di “linea di credito condizionale precauzionale” o di “linea di credito soggetta a condizioni rafforzate” (art. 14). **La prima linea è riservata ai Paesi con “una situazione economica e finanziaria fondamentalmente sana”**, in particolare dal punto di vista di quanto stabilito nel Patto di stabilità e crescita: un insieme di atti concernenti il rispetto dei cosiddetti parametri di Maastricht e dunque dei limiti al debito e deficit pubblico. **La seconda linea è riservata ai Paesi che non rispettano simili criteri sebbene la loro “situazione economica generale rimane sana”**. La disciplina di entrambe le forme di assistenza, finora mai utilizzate, è oggetto di revisione nell'ambito della proposta di riforma del MES.

Tutte le altre cinque forme di assistenza condizionata intervengono dopo il dissesto cui intendono far fronte. La prima forma sono i “prestiti per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie”, quando non si ritiene opportuno intervenire sulle politiche di bilancio (art. 15), già utilizzati in Spagna tra il 2012 e il 2013 nell'ambito di un finanziamento di circa quaranta miliardi di euro. Sono già stati impiegati

anche i “prestiti” per il supporto alla stabilità, concepiti per i Paesi con difficoltà a reperire risorse sul mercato e dunque condizionati a un ampio “programma di aggiustamento macro-economico” (art. 16): come quelli che hanno interessato Cipro tra il 2013 e il 2016 e la Grecia tra il 2015 e il 2018, con un esborso, rispettivamente, di circa sei e sessanta miliardi di euro.

Le altre forme previste per l’assistenza condizionata non sono mai state utilizzate. Si tratta del “meccanismo di sostegno al mercato primario” (art. 17) e del “meccanismo di sostegno al mercato secondario” (art. 18), ovvero l’acquisto di titoli di debito pubblico: al MES è consentito intervenire sul mercato primario dei titoli, cosa che è invece impedita alla Banca Centrale Europea, che può acquistare solo sul mercato secondario. Anche il “meccanismo di ricapitalizzazione diretta” destinato all’assistenza alle istituzioni finanziarie non è stato utilizzato.

Come abbiamo visto, nell’urgenza del momento venne adottata una soluzione intergovernativa, ma l’esperienza ha dimostrato che la coesistenza tra le istituzioni dell’UE e un meccanismo intergovernativo permanente come il MES genera una situazione complessa in cui la tutela giudiziaria, il rispetto dei diritti fondamentali e la responsabilità democratica sono frammentati e applicati in modo incoerente. Inoltre, il processo decisionale nell’ambito del metodo intergovernativo comporta solitamente un complesso iter procedurale nazionale e spesso non garantisce la rapidità necessaria per un’efficace gestione delle crisi. Il MES, richiamato pure nel Trattato del Fiscal Compact, è quindi esterno al perimetro dell’Unione Europea. Questo è un limite rilevante perché accentua il carattere intergovernativo di alcune delle decisioni più importanti dell’eurozona e perché **il MES non risponde delle sue azioni al Parlamento Europeo.**

## La riforma proposta

Facendo seguito al mandato ricevuto dai leader dell'UE in occasione del Vertice euro del 14 dicembre 2018, l'Eurogruppo del 13 giugno 2019 ha raggiunto, dunque, un ampio accordo sulla revisione del trattato del Meccanismo Europeo di stabilità (MES), i cui principali contenuti sono riportati in una lettera del Presidente Centeno<sup>1</sup> indirizzata al Presidente del Consiglio europeo in vista del Vertice euro del 21 giugno 2019, che allo stato attuale sembrerebbe superare la proposta di istituzione di un Fondo Monetario Europeo, finalizzata a includere il Meccanismo nel quadro giuridico dell'UE in una fase successiva. Questo intento, peraltro, discende direttamente dall'accordo franco-tedesco ("Renewing Europe's promises of security and prosperity"<sup>2</sup>, una dichiarazione comune adottata durante il Consiglio dei Ministri di Francia e Germania del 19 giugno 2018 tenutosi a Meseberg, Germania), che statuisce:

Come primo passo, dobbiamo modificare il trattato intergovernativo del MES al fine di includere uno strumento di sostegno comune, rafforzare l'efficacia degli strumenti precauzionali per gli Stati membri e rafforzare il suo ruolo nella valutazione e nel monitoraggio dei programmi futuri. E in un secondo momento, possiamo quindi garantire l'integrazione del MES nel diritto dell'UE, preservando le caratteristiche chiave della sua governance.

<sup>1</sup> <https://www.consilium.europa.eu/media/39769/eurogroup-president-letter-to-euro-summit-president.pdf>

<sup>2</sup> <https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/06/19/meseberg-declaration-renewing-europes-promises-of-security-and-prosperity.en>

Questo processo prende le mosse da un non-paper predisposto da Wolfgang Schäuble e presentato alla riunione dell'Eurogruppo che si teneva il 9 ottobre 2017. Nel documento si legge:

Le responsabilità fiscali e il controllo fiscale vanno insieme, qualunque cosa serva (*whatever it takes*). Dal lato istituzionale ci sono due possibili modi per garantire questa simmetria: o trasferiamo parti della sovranità nazionale e il controllo delle regole fiscali a livello dell'UE ("Euro Finance Minister"), insieme a una maggiore legittimità democratica. Ciò richiederebbe certamente che le modifiche del trattato UE siano credibili. Oppure concordiamo una soluzione intergovernativa. Fintanto che c'è poca volontà di modificare i trattati, dovremmo seguire un approccio pragmatico in due fasi: la soluzione intergovernativa ora, da recepire nel diritto dell'UE in seguito.

L'European Stability Mechanism (ESM) è il veicolo giusto per una tale soluzione intergovernativa. Il MES ha dimostrato il suo valore sin dalla sua istituzione nel 2012. Incarna il principio di solidarietà in cambio di solide finanze pubbliche. Il MES ha un sistema ben sviluppato di gestione delle crisi con una serie di strumenti e capacità finanziarie a sua disposizione. Sono pronti per la funzione principale dell'ESM, vale a dire **fornire un sostegno finanziario temporaneo in base a rigorose condizioni di riforma.**

[...] Sul lato dell'Unione bancaria, è necessaria un'ulteriore significativa **riduzione del rischio, compreso il trattamento regolamentare delle obbligazioni sovrane.** Le attuali proposte sulla riduzione del rischio devono essere rafforzate. Solo su questa base l'ESM potrebbe svolgere un ruolo di sostegno nel finanziamento del

Meccanismo di risoluzione unico delle banche. Se, al termine del processo di discussione in corso, decidessimo di incaricare il MES con una funzione di sostegno sotto forma di una linea di credito per il Fondo di risoluzione unico per il finanziamento dei programmi di risoluzione (Single Resolution Fund, SRF), richiederebbe anche una modifica del trattato MES. Ciò è dovuto al fatto che il Trattato MES nella sua forma attuale prevede solo assistenza a sostegno degli Stati membri, ma non a sostegno di istituzioni come l'SRF.

A giugno 2019, i leader europei hanno invitato l'Eurogruppo in formato inclusivo a continuare a lavorare su tutti gli elementi del pacchetto globale sul rafforzamento dell'UEM, ed innanzitutto, hanno concordato di proseguire i lavori per finalizzare il pacchetto di documenti relativi alla revisione del Trattato MES entro dicembre. Ciò include i documenti relativi all'introduzione del *backstop* comune (Linee guida sulle principali caratteristiche del *backstop*, abolizione dello strumento di ricapitalizzazione diretta delle istituzioni), i lavori sull'introduzione precoce del *backstop*, "le modifiche all'orientamento degli strumenti precauzionali e il documento di lavoro metodologico comune sull'analisi della sostenibilità del debito. Abbiamo invitato la Commissione e il MES a iniziare a lavorare su quest'ultimo quanto prima. Ci impegneremo a compiere progressi significativi su questi temi entro novembre".

Si tratta di elementi molto importanti, non ancora definiti, che rendono incerta una effettiva definizione di tutti gli elementi che avrebbero dovuto consentire un consenso generalizzato sulla riforma alla scadenza di dicembre 2019.

Le modifiche concordate al trattato del MES sarebbero, in particolare, le seguenti.

Il MES, oltre a supportare la risoluzione delle crisi relative alle finanze pubbliche degli Stati membri, **fornirebbe anche una garanzia comune (*backstop*) al Fondo di risoluzione unico delle banche sotto forma di linea di credito rotativo**; una posizione comune dovrebbe stabilire le nuove modalità di cooperazione tra il MES e la Commissione europea all'interno e all'esterno dei programmi di assistenza finanziaria, nel pieno rispetto del quadro giuridico dell'UE; già nell'aprile 2018 MES e Commissione europea hanno firmato un memorandum di intesa<sup>3</sup> sulla loro futura cooperazione, che preserva il ruolo e le prerogative istituzionali derivanti dai trattati. Commissione e MES dovrebbero procedere ad incontri periodici e scambi di informazioni in relazione alle loro specifiche competenze. Nella preparazione dell'assistenza finanziaria, la Commissione dovrebbe assicurare la coerenza fra le misure adottate e il quadro di coordinamento della politica economica europea, lavorando sulla base delle proprie previsioni di crescita e delle ulteriori stime effettuate, mentre il MES dovrebbe valutare, dalla prospettiva del creditore, le potenzialità di accesso al mercato da parte degli Stati membri e i relativi rischi. Nel caso in cui la collaborazione non dovesse portare a una posizione comune, alla Commissione europea spetterebbe la valutazione generale sulla sostenibilità del debito pubblico mentre al MES quella della capacità di rimborso del prestito da parte dello Stato membro interessato. **Il MES, in collaborazione con la Commissione europea e la BCE, avrebbe il compito di monitorare e valutare il quadro macro-economico e la situazione finanziaria dei suoi membri, compresa la sostenibilità del debito pubblico**; tale attività si svolgerebbe in via preventiva, indipendentemente da richieste di sostegno e ad a uso esclusivamente interno, per mettere poi

<sup>3</sup> [https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20180427\\_esm\\_ec\\_mou.pdf](https://www.esm.europa.eu/sites/default/files/20180427_esm_ec_mou.pdf).

il MES nelle condizioni di rispondere tempestivamente alle eventuali richieste (articolo 3), o comunque successivamente alla formale presentazione di una richiesta di supporto finanziario. In quest'ultimo caso, la valutazione dovrebbe eseguirsi in modo trasparente e prevedibile, pur consentendo un margine sufficiente di giudizio (articolo 13); circa gli strumenti precauzionali (ovvero l'apertura di linee di credito a Paesi che ne fanno richiesta), sarebbero introdotti criteri più stringenti ed una procedura semplificata per i Paesi in grado di garantire il rispetto di specifici requisiti (allegato 3 del Trattato).

La riforma del MES dovrebbe poi accompagnarsi alla definizione di “un prevedibile meccanismo di ristrutturazione del debito” nel quale sia previsto e disciplinato anche il ruolo dei creditori privati, per evitare il rischio che una minoranza di loro possa impedire un taglio del debito facendo leva sulla disciplina delle clausole di azione collettive (*Collective Action Clauses – CaCs*), che il Trattato istitutivo del MES aveva imposto di includere in tutti i titoli del debito pubblico emessi dal 1° gennaio 2013 (art. 12). Queste clausole consentono di modificare le condizioni di pagamento di un titolo con il consenso dei creditori, prevedendo nel merito una doppia maggioranza: del totale dei creditori e di singole categorie di creditori, di norma corrispondenti ai detentori delle diverse serie di titoli (*Double limb aggregation*). Ciò pone ostacoli alla ristrutturazione del debito, che può essere impedita da una cosiddetta minoranza di blocco: esito che si intende impedire consentendo, a partire dal 1° gennaio 2022, ai creditori di esprimersi con la maggioranza singola, ovvero unicamente quella del totale dei creditori (*Single limb aggregation*).

Un primo strumento di intervento si configurerebbe come la linea di credito condizionale precauzionale (PCCL) e sarebbe limitato ai Paesi membri la cui situazione economica e finanziaria, pur fondamentalmente solida, potrebbe tuttavia essere influenzata da uno shock negativo al di fuori del

loro controllo. Il Paese richiedente dovrebbe soddisfare una serie di 3 criteri e firmare una lettera di intenti impegnandosi a continuare a soddisfare tali criteri.

Gli Stati membri dovrebbero, tra l'altro, rispettare alcuni parametri quantitativi di bilancio nei due anni precedenti la richiesta di assistenza finanziaria (tra cui un disavanzo inferiore al 3% del PIL e un rapporto debito/PIL inferiore al 60% del PIL o una riduzione di questo rapporto di 1/20% all'anno), non essere soggetti alla procedura per disavanzi eccessivi, non avere squilibri eccessivi e il loro debito pubblico dovrebbe essere considerato sostenibile.

La seconda linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL), invece, sarebbe aperta ai membri del MES che non sono ammissibili alla PCCL, a causa della non conformità rispetto ai suddetti criteri di ammissibilità, ma la cui situazione economica e finanziaria rimanga comunque forte e il cui debito pubblico sia considerato sostenibile. Il Paese richiedente dovrebbe firmare un memorandum d'intesa (*Memorandum of Understanding – MoU*) impegnandosi a intervenire con le necessarie riforme nelle proprie aree di vulnerabilità. Pertanto, mentre la PCCL si baserebbe sulla definizione unilaterale degli interventi da porre in essere per la risoluzione della crisi alla base della richiesta di supporto, la ECCL si fonderebbe sulla negoziazione della condizionalità, da graduare in ragione dell'intensità dell'intervento, con una sostanziale partecipazione della Commissione, del MES e della BCE alla definizione degli interventi da realizzare ai fini della risoluzione della crisi.

Le condizioni di politica economica sono stabilite nel protocollo d'intesa che il Paese aderente al programma sottoscrive. Il Paese e la Commissione europea a nome del MES negoziano il memorandum d'intesa. Le condizioni sono in genere riforme specifiche, che si possono concentrare normalmente su tre aree:



- consolidamento fiscale – misure per ridurre la spesa pubblica, riducendo i costi della pubblica amministrazione e migliorandone l'efficienza, e per aumentare le entrate attraverso privatizzazioni o riforme fiscali;
- riforme strutturali – misure per stimolare la crescita potenziale, creare posti di lavoro e migliorare la competitività;
- riforme del settore finanziario – misure per rafforzare la vigilanza bancaria o ricapitalizzare le banche.

Il finanziamento del MES sarebbe quindi ancora più condizionato da “accordi” per definire piani di tagli, ristrutturazioni e riforme, sulla falsariga dei *planes de ajuste estructural* imposti dalla Banca Mondiale e dal FMI ai Paesi dell'America Latina negli anni '80 del secolo scorso, e che contribuirono significativamente all'aumento della povertà e al declino della qualità dell'istruzione, della sanità, della protezione sociale e dell'ambiente di quei Paesi.

Da un'analisi dei documenti, delle discussioni e dei pareri delle diverse istituzioni coinvolte nel processo emerge quanto complicata sta risultando quel processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria cui si era voluto dare impulso con il pacchetto di documenti e proposte legislative del 6 febbraio 2017. Sappiamo anche come molte delle proposte abbiano finora avuto rallentamenti nel percorso di marcia, ma anche stop, rinvii, ripensamenti (pensiamo alla proposta per un Fondo Monetario Europeo o alla proposta per un Ministro delle Finanze europeo). Era prevedibile, quindi, oltre che auspicabile, che si arrivasse a un rinvio della decisione di approvazione sul MES.

Il fatto è che si sta determinando una super-fetazione di fondi, strumenti, orientamenti, accordi, che mirano volta a volta a rimediare a una struttura istituzionale europea incompleta, dove manca una politica fiscale comune, un bilancio consistente che possa svolgere azioni anti-cicliche e anche perequazioni fra gli stati membri (come fa la FED negli Stati

Uniti), la possibilità di emettere titoli europei (quei *safe asset* di cui si parla), e una Banca centrale che possa operare come prestatore di ultima istanza attraverso la sottoscrizione di titoli di stato che possa anche ridurre il debito degli Stati.

E naturalmente bisognerebbe invertire la rotta che ha condotto l'UE a concentrarsi solo sulla disciplina di bilancio e sulle politiche di austerità, che hanno contribuito all'aumento della povertà e al declino della qualità dell'istruzione, della sanità, della protezione sociale, ostacolando, con i parametri finanziari, la possibilità di mettere in atto politiche di sviluppo dell'economia e dei redditi.

## L'andamento dei negoziati in sede europea

L'Eurogruppo del 12 dicembre 2019 ha raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi relativi alla riforma del MES, fatta salva la conclusione delle procedure nazionali.

Ciò include la *Backstop Guideline*<sup>4</sup> (Progetto di orientamenti sul meccanismo di sostegno al Comitato di risoluzione unico, SRB per il Fondo di risoluzione unico, SRF), la *Guideline dei prezzi*<sup>5</sup> (Progetto di linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse), tre risoluzioni del Board of Governors (BoG), la *Guideline modificata sull'assistenza finanziaria precauzionale*<sup>6</sup> (Progetto di direttive in materia di assistenza finanziaria precauzionale) e i termini di riferimento e la nota esplicativa delle clausole di azione collettiva (CAC) del ramo unico (*Single limb*).

L'Eurogruppo ha anche proseguito i lavori sull'ulteriore **rafforzamento dell'Unione bancaria**, e ha preso atto della

<sup>4</sup> <https://www.consilium.europa.eu/media/41668/20191206-draft-backstop-guideline.pdf>.

<sup>5</sup> <https://www.consilium.europa.eu/media/41673/20191206-draft-pricing-guideline.pdf>.

<sup>6</sup> <https://www.consilium.europa.eu/media/41672/20191206-draft-precautionary-guideline.pdf>.

relazione del Presidente del gruppo di lavoro ad alto livello sull'EDIS7 su una tabella di marcia per rafforzare ulteriormente l'Unione bancaria, compreso l'EDIS (la garanzia comune sui depositi). Come è noto il progetto dell'Unione bancaria ha preso le mosse nel 2012, con una Comunicazione della Commissione Europea denominata "Un piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Avvio del dibattito europeo"<sup>8</sup>.

La dichiarazione del Vertice euro del 13 dicembre 2019 si è soffermata sull'accogliere con favore i progressi compiuti in sede di Eurogruppo in formato inclusivo sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria e sulla presa d'atto della lettera del Presidente dell'Eurogruppo del 5 dicembre 2019. Ha inoltre incaricato l'Eurogruppo di continuare a lavorare sul pacchetto di riforme del MES – fatte salve le procedure nazionali – e di proseguire i lavori su tutti gli elementi dell'ulteriore rafforzamento dell'unione bancaria, su base consensuale. Infine, ha incoraggiato il proseguimento dei lavori su tutte le summenzionate questioni, che tornerà a esaminare al più tardi nel giugno 2020.

Nella riunione dell'Eurogruppo del 20 gennaio 2020 è stata affrontata la questione della riforma del MES, su cui Centeno ribadisce, ancora una volta, di aver già raggiunto un accordo in linea di principio su un testo riveduto del Trattato e su tutti gli elementi correlati del pacchetto di riforme del MES, che sono soggetti alle procedure nazionali. Afferma di non trattarsi di una questione di sostanza, ma prima di avvia-

<sup>7</sup> <https://www.consilium.europa.eu/media/41644/2019-12-03-letter-from-the-hlwg-chair-to-the-peg.pdf>.

<sup>8</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0777&qid=1575451449614&from=EN>.

<sup>9</sup> <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/12/05/remarks-by-mario-centeno-following-the-eurogroup-meeting-of-4-december-2019/>.

re, nei prossimi mesi, il processo per la firma devono essere definiti alcuni aspetti di natura giuridica, e dunque controlli legali e traduzioni sono ancora in corso.

Sul rafforzamento dell'Unione bancaria, incluso lo schema di assicurazione comune dei depositi (EDIS), i leader hanno invitato l'Eurogruppo a proseguire il lavoro costruttivo degli ultimi mesi.